

**ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO
TRA IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL
LAVORO, STIPULATA AI SENSI DELL'ART. 9, C. 6, D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1,
CONVERTITO IN L. 24 MARZO 2012, N. 27**

L'Università di Foggia (di seguito Università), C.F. 94045260711, in persona del Rettore pro tempore Prof. Lorenzo LO MUZIO, domiciliato per la carica presso l'Università di Foggia, in Via Antonio Gramsci, n. 89/91,

e

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia - di seguito denominato "Ordine" - con sede a FOGGIA in via FILIPPO BUONAROTA, n. 26, rappresentato dal Presidente, Dott. Massimiliano FABOZZI, insieme denominate "Parti"

VISTO

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";
- l'art. 9, comma 6, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27;
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- il D.M. 20 giugno 2011 "Nuova modalità sulla disciplina del praticantato necessario per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro" e relativo regolamento approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 327 del 23 ottobre 2014;
- la Convenzione Quadro stipulata in data 24 luglio 2013, in ottemperanza al Decreto Legge n. 1/2012, tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- ritenuto essenziale il ruolo che hanno le parti sottoscriventi la presente convenzione per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;

CONSIDERATO CHE

- i percorsi formativi del Corso di Laurea in Esperto in gestione delle risorse umane e consulente del lavoro (di seguito denominato "Corso di Laurea triennale"), attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza, rispondono ai requisiti dalla Convenzione quadro;
- le Parti si prefiggono i medesimi obiettivi in merito alla necessità di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione, attraverso un percorso formativo di carattere integrato e, quindi, la necessità di creare un effettivo collegamento tra il contesto universitario e quello lavorativo professionale, attraverso un dialogo più intenso e costante tra mondo accademico e professione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le parti stabiliscono le modalità operative relative al periodo di tirocinio-praticantato semestrale (cd. tirocinio anticipato), svolto contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio, presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, come previsto dall'art. 1 della Convenzione Quadro del 24/07/2013.

Art. 2

Le Parti prendono atto che, a norma della Convenzione quadro,

- 1) sono condizioni idonee ad attribuire il diritto di svolgere il tirocinio-praticantato semestrale durante il corso di studio:
 - a) l'essere iscritto a un Corso di laurea triennale appartenente alla classe L-14: Scienze dei Servizi Giuridici;
 - b) l'aver sostenuto e superato gli esami del 1° e 2° anno per la laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici;
- 2) i percorsi formativi previsti dall'art. 3 della convenzione quadro, sono:

Area	Settori scientifico-disciplinari	Numero CFU
Area 12 - Scienze Giuridiche	IUS/01- Diritto privato	Almeno 18 crediti
	IUS/04 - Diritto Commerciale	
	IUS/07 - Diritto del Lavoro	
	IUS/10 - Diritto Amministrativo	
	IUS/12 - Diritto Tributario	
	IUS/14-Diritto dell'Unione Europea	
Area 13 - Scienze Economiche e Statistiche	SECS-P/01 - Economia Politica	Almeno 12 crediti
	SECS-P/07 - Economia Aziendale	
	SECS-P/08 - Economia e gestione delle Imprese	
	SECS-P/10 - Organizzazione Aziendale	

Ai fini di quanto sopra, le Parti prendono atto che è attivo presso il Dipartimento di Giurisprudenza il Corso di Laurea in Esperto in gestione delle risorse umane e consulente del lavoro (L-14: Scienze dei Servizi Giuridici).

Il piano didattico del Corso di laurea triennale attivo presso il Dipartimento di Giurisprudenza garantisce il numero minimo di crediti previsto per l'Area 12 – Scienze Giuridiche, mentre per quanto riguarda i crediti di Area 13 - Scienze Economiche e Statistiche, sono previsti fino a 14 CFU, di cui 8 CFU acquisibili tramite l'esame caratterizzante di Economia politica (da sostenere al II anno di corso) e 6 CFU tramite l'esame caratterizzante di Economia aziendale (III anno). Pertanto, l'acquisizione dei 6 CFU dell'esame di Economia aziendale (III anno) costituisce condizione per il riconoscimento del tirocinio-praticantato semestrale. Il Direttore del Dipartimento comunicherà all'Ordine ogni variazione del regolamento didattico dei Corsi di laurea triennale convenzionato che incida sui requisiti di cui all'art. 2 del presente accordo.

Art. 3

Le Parti concordano che sia l'Università a verificare le condizioni di cui all'art. 2 del presente accordo, per lo svolgimento del tirocinio-praticantato semestrale, degli studenti interessati che ne presentino richiesta al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza.

Nel rispetto delle altre condizioni previste all'art. 2, gli studenti iscritti al Corso di laurea triennale potranno essere ammessi al tirocinio-praticantato semestrale anche se non hanno ancora sostenuto l'esame di Economia aziendale (da 6 CFU); in tal caso, l'acquisizione dei relativi CFU entro il termine del corso di studi costituisce condizione per il riconoscimento del tirocinio-praticantato semestrale anticipato da parte dell'Ordine.

Le Parti, concordano il numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio-praticantato, sulla base dei dati degli iscritti e secondo le disponibilità degli studi ospitanti.

Qualora le richieste di partecipazione al tirocinio-praticantato risultino superiori al numero di posti disponibili, l'Università di Foggia predisporrà una graduatoria di merito sulla base della media ponderata degli esami di profitto sostenuti dai candidati nel corso dei primi due anni.

Il Dipartimento, verificato il possesso dei requisiti da parte degli studenti richiedenti l'ammissione al tirocinio-praticantato, cura la trasmissione dei nominativi all'Ordine. Gli studenti ammessi al tirocinio-praticantato sono esonerati dallo svolgimento del tirocinio formativo obbligatorio (3 CFU) previsto al terzo anno del piano di studi.

L'Ordine individua gli studi professionali di consulente del lavoro, disponibili a ricevere i tirocinanti praticanti verificando che gli stessi svolgano l'attività in forma autonoma, siano regolarmente iscritti all'Albo e risultino in regola con la formazione continua obbligatoria.

La verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio-praticantato resta di competenza dell'Ordine in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università di Foggia, determineranno la sospensione del tirocinio-praticantato per il periodo corrispondente.

In relazione alla pubblicazione dell'avviso relativo alla raccolta delle richieste di partecipazione al tirocinio-praticantato, il referente per l'Ordine si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti-praticanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente del Dipartimento.

Art. 4

Il presente accordo è applicabile nei confronti degli studenti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un consulente del lavoro per un semestre, previa richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti, tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro.

Entro 6 mesi dal conseguimento della laurea, il soggetto è obbligato a chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente ordine, pena la decadenza del periodo formativo effettuato di cui alla presente convenzione.

Art. 5

Al fine di facilitare la comunicazione tra le istituzioni, sono individuati, quali referenti organizzativi, il Direttore del Dipartimento o un suo delegato appositamente indicato per l'attuazione della presente Convenzione e il Presidente dell'Ordine o un suo delegato, al fine di assicurare la collaborazione didattica e la progettazione delle attività da svolgere.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

Il referente dell'Ordine, nell'ambito del contingentamento previsto dal Protocollo applicativo, assegna gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio-praticantato. Nel corso di effettuazione del tirocinio-praticantato sono previsti, a cura dell'Ordine, momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 6

Il Dipartimento e l'Ordine si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di consulente del lavoro.

L'Ordine, si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti-praticanti a tutte le iniziative formative attivate durante il periodo di tirocinio praticantato.

Art. 7

Il tirocinio-praticantato semestrale, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.P.R. 137/2012, non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

Durante lo svolgimento del tirocinio-praticantato, l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor designato dall'Ordine in veste di responsabile didattico-organizzativo e dal professionista indicato quale soggetto ospitante.

Art. 8

Durante lo svolgimento del tirocinio-praticantato semestrale il tirocinante-praticante è tenuto a:

- cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- seguire le indicazioni del tutor e del responsabile dello studio ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio-praticantato;
- redigere il libretto dei praticanti.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante-praticante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà chiedere ai referenti di cui all'art. 5, la sospensione o l'interruzione dello svolgimento del tirocinio-praticantato.

Il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente al Dipartimento e all'Ordine ogni eventuale assenza ingiustificata del tirocinante-praticante.

Art. 9

L'Università degli Studi di Foggia assicura i tirocinanti-praticanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio-praticantato, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento tempestivamente all'Università, in ogni caso in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 10

L'Ordine si impegna a comunicare al Dipartimento l'esito del semestre di formazione del tirocinio praticantato.

Art. 11

La realizzazione del tirocinio-praticantato non comporta per il soggetto ospitante e per il Dipartimento alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con il presente accordo.

Art. 12

Il soggetto ospitante si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla *privacy* e delle misure minime di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e nel Documento Programmatico per la sicurezza dell'Azienda. Inoltre, il soggetto ospitante sarà tenuto a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, raccolti nel corso dell'esecuzione del presente accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo stesso, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati,

quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale cui si riferiscono.

Art. 13

Le parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere a una definizione conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente alla validità l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente accordo sarà il Tribunale di Foggia.

Art. 14

Il presente accordo viene redatto in duplice originale e conservato agli atti di ciascun soggetto. Il presente accordo sarà registrato a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. L'imposta di bollo sulla presente convenzione è a carico dell'Ordine. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 15

Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e ha la durata di un anno; s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta di una delle Parti da comunicarsi due mesi prima della scadenza.

Il presente accordo viene aggiornato in relazione alle modifiche legislative introdotte in ordine alla professione di consulente del lavoro o nella legislazione universitaria.

Foggia, ____/____/____

Per l'Università degli Studi di Foggia
Il Rettore (Prof. Lorenzo LO MUZIO)

Per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia
Il Presidente (Dott. Massimiliano FABOZZI)